

57

Ordinanza municipale sulla Commissione prevenzione e in- tegrazione sociale

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona

visti gli art. 91 LOC e 70 cpv. 1 del Regolamento comunale,

decreta:

Art. 1 ***Principio***

Viene istituita la Commissione prevenzione e integrazione sociale (in seguito "CPI") quale organismo consultivo e propositivo del Municipio nell'ambito di determinate problematiche sociali.

Art. 2 ***Attribuzioni e compiti***

La CPI, che funge da organismo ausiliario del Municipio, ha la facoltà di esprimere pareri, formulare preavvisi e presentare proposte all'intenzione del Municipio sui seguenti temi:

- prevenzione tossicodipendenze;
- prevenzione alcoolismo;
- modalità di accoglienza dei nuovi arrivati;
- integrazione delle minoranze etniche e corsi per candidati alla naturalizzazione;
- corsi di alfabetizzazione;
- attività sportive come forma di integrazione sociale.

Art. 3 ***Composizione***

La Commissione è composta da nove membri, designati dal Municipio.

Art. 4 ***Convocazione, deliberazioni***

1. La Commissione viene convocata dal Presidente ogni qualvolta si renda necessario o opportuno. Ogni membro può chiedere per iscritto al Presidente la convocazione della Commissione.
2. Le discussioni e le delibere devono essere messe a verbale.

Art. 5 ***Entrata in vigore***

La presente ordinanza entra in vigore il 1. marzo 2005.

* * *

Adottata con risoluzione municipale no. 301 del 3 marzo 2005.

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 4 al 18 marzo 2005.

In vigore dal 1. marzo 2005